



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ERMINI	STEFANO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PANNULLO	NICOLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	LAZZARI	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 29633/09
depositato il 30/11/2009

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720090181042985 I.V.A. 1993
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

proposto dal ricorrente:

difeso da:
AVV.TO ACQUARELLI PIERLUIGI
VIA OSLAVIA 6 00100 ROMA RM

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 29633/09

UDIENZA DEL

SEZIONE 38

20/06/2011

ore 10:30

SENTENZA

N°

375/38/4

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

28/09/2011

Il Segretario

RG. 29633/09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con ricorso ritualmente proposto [REDACTED] quale liquidatore della [REDACTED] in liquidazione ha impugnato la cartella di pagamento di cui all'oggetto per l'importo di € 1.926,90, IVA anno 1993 a seguito di decisione della Commissione Tributaria Regionale ed ha chiesto l'annullamento per difetto del presupposto impositivo essendosi cancellata la società dal registro delle imprese.

All'udienza del 20 giugno 2011 la Commissione, preso atto della rinuncia agli atti del giudizio dell'Ufficio con nota del 25.2.2010 dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Spese compensate.

PQM

La Commissione dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma il 20 giugno 2011

IL GIUDICE est.



IL PRESIDENTE

